

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ordinanza del 08-06-2022

n. 421/2020 r.g.a.c.

Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Nella causa civile ex art 702 bis e ss c.p.c. iscritta al n. r.g. 421/2020 il Giudice dott. ### letti gli atti a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/04/2022, ha pronunciato la seguente **ORDINANZA** A seguito di un sequestro preventivo penale ex artt. 321 c.p.p. emesso dal G.I.P presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. r.g.n.r. RGNR N. 20384/2007 ed avente ad oggetto beni immobili e mobili, ai danni di numerosi soggetti meglio indicati in ricorso, il dott ### è stato nominato custode ed amministratore giudiziario di beni dall' 8/4/2013 al 23/10/2019 (78 mesi), allorché è intervenuta sentenza definitiva.

In questa sede il ricorrente ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso, decreto dell'11/11/2019 notificato il 5/12/2019 con ricorso depositato tempestivamente il 3/1/2020 ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002 ed art. 15 Dlgs 150/2011, alla luce della sentenza della Corte Cost n.106/2016 e in esso lamenta l'erronea liquidazione del compenso da parte del GIP del Tribunale di Napoli pari ad ### per la masse dei beni dell'imputato ### (nato nel 1957) , ### per le masse dei beni dell'imputato ### classe `60 , ### per le masse dei beni dell'imputato ### ### per le masse dei beni di ### detratti gli acconti medio tempore corrisposti.

Premesso che il ricorso è stato notificato correttamente agli imputati su cui lo Stato potrebbe rivalersi, giusto insegnamento costante della S.C in tema (principio che si evince dalla sentenza della S.C sez civ sez 2 n. 10742/2019) esso merita parziale accoglimento.

Il sequestro preventivo del 3/4/2013 è stato emesso ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies 1. 356/92.

Tale norma al comma 4 bis come novellato nel 2012, recita che "Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo ### , n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.....".

Competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle ### della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009 e ord n. 12802/2019), è il giudice civile poiché l'opposizione regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002 introduce una

controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio. Non trova, invece, certamente applicazione la competenza della Corte di Appello (ed il minore termine di gg. 20) prevista dall'art. 42, co. 7, D.lgs 159/2011.

Invero, nella fattispecie viene in considerazione un sequestro preventivo disposto dal GIP in un procedimento per reati di criminalità organizzata.

L'art. 12-sexies, co. 4-bis (ipotesi particolari di confisca) del d.l. 306/1992, nella formulazione applicabile *ratione temporis* e risultante dalla modifica apportata dall'art. 1 comma 190 della legge ### , n. 228, stabiliva (e stabilisce ancora dopo l'ultima modifica di cui alla legge n. 161/2017) che "Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo ### , n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".

Il rinvio alla disciplina delle misure di prevenzione (d.lgs 159/2011) è limitato per i sequestri adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, come quello in esame, alle sole norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati.

Invero, il D.lgs 151/2011 al titolo III ("L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati") consta di quattro capi (1 - l'amministrazione dei beni sequestrati; 2 - la gestione dei beni sequestrati e confiscati, 3 - la destinazione dei beni confiscati, 4 - il ### fiscale dei beni sequestrati o confiscati).

Pertanto, il citato art. 12-sexies, co. 4-bis, limitando il rinvio alle norme in materia di amministrazione e destinazione, non richiama anche il capo II (la gestione) all'interno del quale si trova la disposizione dell'art. 42 che al comma sette prevede la competenza della Corte di Appello avverso i provvedimenti del Tribunale per le misure di prevenzione.

Ciò chiarito, l'art 42 del titolo III del decreto 159/2011 , titolo richiamato dall'art. 12 sexies 1. 356/92 stabilisce , tra l'altro, che: "Il compenso degli amministratori giudiziari e' liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo ### , n. 14", decreto emanato in attuazione dell'art. 2, comma 13, della l. n. 94/2009, che reca "### in materia di pubblica sicurezza", con le quali il legislatore ha previsto l'introduzione dell'### degli amministratori

giudiziari di cui all'art. 2-sexies, comma 3, della l. 575/1965, demandandone l'istituzione ad un successivo decreto legislativo .

Il d.lgs. ### , n. 14, recante "### dell'### degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge ### , n. 94", ha previsto l'istituzione dell'### degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia e con riferimento all'individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

L'art. 8 del d.lgs. n. 14/2010 ha rinviato la fissazione degli stessi alla fonte secondaria, prevedendo un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del ### della Giustizia, di concerto con i ### dell'### e delle ### e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge ### , n. 400 .

Ora, il citato art. 42 del d.lgs. 159/2011 ha delineato la disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi degli amministratori giudiziari ed in ordine alla determinazione dell'ammontare del compenso, il comma 4 stabilisce che la liquidazione dello stesso è disposta sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del menzionato d.lgs. 14/2010 mentre il comma 5 disciplina gli acconti, prevedendo che le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale; infine in ottemperanza alle disposizioni richiamate, è stato approvato il DPR 177/15 che trova applicazione nella fattispecie in esame atteso che l'attività dell'amministratore di cui è causa si è conclusa dopo l'entrata in vigore delle stesse.

Al fine di determinare correttamente il compenso del ricorrente (art. 42 co 5 del ### 159/2011), va evidenziato che il compenso va liquidato sulla base del DPR 177/15 e che deve considerarsi come gestione più onerosa quella relativa agli immobili oggetto dei compensi sequestrati.

L'art 3 comma del DPR 177/2015 deve essere interpretato, senza alcun dubbio stante il chiaro tenore letterale della norma , nel senso che la prevalenza della gestione più onerosa, quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote, ha riguardo alle "categorie" di beni aziendali, immobili, mobili e frutti e non va riferita "alle limitate ipotesi in cui uno o più beni possono rientrare in più di una delle categorie di cui al comma I dell'art. 3".

Ora va esaminato il decreto di liquidazione impugnato distinguendo ciascuna posizione per beni riconducibili ai singoli imputati .

A) BENI RICONDUCIBILI A ### (1957).

Il valore base degli immobili su cui effettuare i calcoli indicato dal GIP è corretto ovvero ### in quanto dato dalla somma dei quattro valori che lo stesso dr ### ha

indicato nella prima istanza allegata del 14/9/2018 ($### + ### + ### + 136.800 = ### / 00$) , criterio che comunque il Gip ha adeguatamente motivato alla pagina 3) con la circostanza che non si tratta di immobili di pregio il cui valore possa ritenersi di gran lunga superiore a quello indicato. Né del resto la divergenza indicata dallo stesso ricorrente che ha fatto il calcolo del compenso su un valore di $### / 00$ può ritenersi così significativa da ritenersi provata in questa sede , in assenza di elementi certi di stima immobiliare .

I calcoli ex novo fatti in data $###$ da parte ricorrente (presenti nel fascicolo telematico) non collimano né con le domande illo tempore presentate dal custode il 14/9/2018 ed il 24/10/2019, né con le risultanze del ricorso in opposizione .

A tali ultimi elementi in questa sede occorre avere riguardo per il principio della domanda .

Ora ritiene questo giudice di aderire alla tesi del G.I.P. e riconoscere come valore della massa del $###$ (57) della gestione prevalente l'importo di $### / 00$.

Questo Tribunale ritiene però congruo considerare il valore medio del compenso in $###$ (come indicato a pg 3 decreto) non condividendosi la scelta del GIP di assumere solo i valori minimi come base di calcolo e non quelli medi né la assoluta e penalizzante valutazione degli aumenti da considerarsi per le ragioni di seguito illustrate .

Invero dalla disamina degli atti del fascicolo penale consta che il $###$ ha operato in un arco temporale cospicuo ottenendo dai $###$ dell'ufficio Gip sempre provvedimenti in cui riconoscevano come valido l'operato senza mai richiami di sorta e con specifica liquidazione di acconti sul compenso senza che il Presidente di $###$ (tenuto al controllo delle procedure in corso di svolgimento) abbia assunto provvedimenti negativi contro il custode ; non si comprende dunque per quale motivo il GIP nella richiesta di liquidazione finale, in dissenso con i colleghi che avevano trattato le procedure , abbia effettuato una liquidazione sempre e soltanto nei minimi , non valutando il lavoro svolto ed apprezzato sino a quel momento .

Ciò chiarito, e tenuto conto del comma 6 dell'art. 3 del DPR177/2015 secondo cui: "Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica "il criterio della prevalenza della gestione piu' onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessita' della stessa" va detto che al momento del conferimento dell'incarico il sequestro ricomprendeva oltre ai quattro immobili (gestione più onerosa) altresì un' autovettura ed ben quattro conti di deposito a risparmio accessi il 16/7/2012, il

7/7/2011 , il 5/1/2007 ed il 2/9/2014 che successivamente erano oggetto di dissequestro (cfr relazione di custodia). Per detti beni in ogni caso il professionista si è interessato come si evince nelle diverse relazioni in atti sia a provare a vendere l'autovettura , sia a rendersi parte diligente con gli istituti bancari ed infine per le operazioni di dissequestro ed assegnazione al FUG .

Pertanto si ritiene di riconoscere se non l'aumento massimo prevedibile(25%), almeno l'aumento del 10 % richiesto dal professionista ### nella notula del 24/10/2019 , sicuramente meno penalizzante di quello del 5 % indicato dal GIP alle pagine 3 e 4 del decreto , posto che comunque i diversi mesi di attività hanno comportato una responsabilità per la gestione di svariati beni ma considerata anche la necessità di rapportare il compenso all' effettivo e non complesso operato del custode (cfr anche relazioni allegate dal ricorrente l'11/6/2021) L'aumento è dunque pari ad ### Vanno esclusi i frutti in quanto come rilevato dal G.I.P., non è stata specificamente indicata l'attività di gestione svolta . Va inoltre riconosciuto l'aumento del 50% richiesto dal professionista ai sensi dell'art 4 del citato DPR nella notula del 14/10/2019 , che il GIP ha viceversa riconosciuto nella misura riduttiva del 30 % tenuto conto della gestione dell'amministratore giudiziario in merito agli immobili , che l'autorità giudiziaria penale avrebbe dovuto per legge contenere nella durata di 30 mesi si è protratta per quasi 78 mesi atteso che la confisca disposta con sentenza del Tribunale Di Napoli sez GIP del 30/9/2014 confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli e divenuta definitiva solo con sentenza n 858/2018 della Corte di Cassazione .

L'incarico alla luce delle relazioni in atti appare aver avuto natura abbastanza complessa e non "assolutamente semplice" come indicato dal giudice nel provvedimento impugnato. Seppure lo stesso non abbia prodotto rilevanti risultati economici, la gestione maggiormente rilevante si è palesata già dai primi mesi . In ogni caso assumere la responsabilità di amministrazione di beni , uno dei quali ovvero l'appartamento è stato ininterrottamente nella detenzione dell'imputato ### , condannato per reati particolarmente gravi e per così tanto tempo ha comportato per l'amministratore giudiziario un dovere di controllo particolarmente rilevante di guisa che non si condivide l'asserzione secondo cui "i beni in sequestro benchè numerosi e di elevato valore non hanno richiesto un impegno particolarmente oneroso".

In definitiva per ### (classi 57) il calcolo del compenso è il seguente : compenso art 3 comma 1 lett C) (valore medio) ### ; maggiorazione art 3 comma 6 dpr 177/2015 del 10% ### ; aumento del 50 % ex art 4 dpr 177/2015 per la complessità e durata di 78 mesi ### ; totale compenso 11.302,245 compreso

l'acconto (indicato dal GIP in ### pg 5 del decreto) importo a cui va aggiunto il rimborso forfettario del 7,5% del compenso (ai sensi dell'art. 3 co 8 e come riconosciuto dal primo giudice) oltre oneri tributari e previdenziali se e in quanto previsti e dovuti.

A) BENI RICONDUCEBILI A ### .

Il decreto di liquidazione non merita condivisione per le ragioni che seguono .

Giova premettere che in corso di procedura per la posizione di ### il custode aveva percepito acconti per ### /00 e in sede di istanza di liquidazione del ### che sostituiva la precedente istanza del ### aveva richiesto un compenso finale di ### con un saldo negativo di ### (differenza tra acconto ricevuto e saldo finale) che imputava a deconto dei compensi. I beni oggetto di sequestro in danno di ### sono i seguenti : - Aziende 1. beni aziendali e strumentali relativi all'impresa individuale "### di ### Marianeve", con sede in ### al C.so ### 244; 2. relativo rapporto di c/c bancario aziendale n. ###/1000/8522 intestato a ### presso il ### di ### s.p.a., filiale di ### (NA) sita al C.so ### I n. 94, con saldo al 19.03.2013 di ### ; - Immobili 1. appartamento in ### (NA), ###, riportato in catasto al foglio 7, part. 452, sub 9, zona 2, cat. a/2, classe 4, vani 5,5, mq. 99, r.c. ### di proprietà di ### e ### per la quota di 1/2 ciascuno; 2. appartamento ubicato in ### (NA) alla ###, intestato al sig. ### - Conti correnti 1. conto deposito a risparmio libero/vincolato, presso ### s.p.a., intestato a ### 2. conto corrente n. 490/###, presso ### di ### s.p.a., c.f. operatore ###, intestato alla sig.ra ### 3. conto deposito a risparmio libero/ vincolato presso ### s.p.a., c.f. operatore ###, intestato a ### 4. conto deposito a risparmio libero vincolato, identificato dal n. 16553332, presso ### s.p.a., c.f. operatore ###, intestato alla sig.ra ### Il Gip ha ritenuto di liquidare come compenso finale l'importo di ### allorquando in corso di procedimento i diversi giudicanti che si erano pronunciati avevano già disposto acconti per ### /00 non oggetto di impugnativa .

Le valutazioni sulla cui base viene liquidato il compenso sono le seguenti : a)l'immobile di cui al punto 2 (appartamento in ### ###) era occupato dai coniugi ### circostanza che secondo il GIP faceva ritenere che dal custode "non veniva compiuta alcuna attività"; b)l'intervenuto dissequestro, pochi mesi dopo il sequestro dei beni aziendali di cui al punto 1 (impresa individuale "### di ### - dissequestrata il 13.05.13) e dell'immobile di cui al punto 3 (appartamento in ### ### - dissequestrato il 07.03.2014) non rendeva necessaria secondo il GIP "alcuna attività concreta di gestione"; c) il sequestro aveva ad oggetto conti correnti e di risparmio che laddove recanti saldi positivi erano trasferiti al FUG all'atto del sequestro, nonchè veicoli "per i quali era esercitata attività di custodia"; d) la

custodia degli immobili era dal GIP ritenuta limitata solo ad una parte di immobile ritenendosi che "gli adempimenti di custodia, gestione e controllo che l'amministratore, su autorizzazione/disposizione del G.D., ha dovuto porre in essere in riferimento ai beni immobili, limitatamente al 50% dell'appartamento di cui al punto 2, atteso che la restante quota, così come l'appartamento di cui al punto 3 erano oggetto di dissequestro e, quindi, non erano amministrati dal Dott. ### neppure formalmente"; e) il GIP riteneva che "i beni in sequestro non hanno richiesto alcun impegno e quindi, anche la durata del sequestro, è di fatto elemento del tutto irrilevante di talchè non può essere operato alcun aumento (ai sensi dell'art. 4 del DPR 177/15)(...)" Stabiliva pertanto il giudicante che , essendo state corrisposte somme superiori a quelle dovute per un ammontare di ### sarebbe stata attivata la procedura di recupero.

Tali affermazioni non meritano di essere condivise per quanto di seguito indicato . Il fatto che uno dei due immobili (### n. 75) fosse occupato dai coniugi ### e dissequestrato al 50% dopo pochi mesi, mentre l'altro (### n. 20) fosse stato dissequestrato integralmente dopo circa un anno di custodia non può portare a ritenere che "non veniva compiuta alcuna attività" e che "non rendeva necessaria alcuna attività concreta di gestione", né che la custodia fosse limitata solo ad una parte dell'immobile di ### (la metà) .

Ciò perché dai diversi documenti in atti emerge il contrario .

In primo luogo il dissequestro del 50 % , (quota indivisa di immobile) comportava per l'amministratore giudiziario delicati oneri di controllo ex art 1102 codice civile . L'immobile sequestrato rimaneva unico sebbene la quota oggetto di sequestro era successivamente limitata al 50 % della proprietà .

L'incidenza di quota al più può , come ritenuto dal GIP , riverberarsi sul valore OMI applicabile per valutare il compenso (da computarsi sul valore del 50 %) ma non in termini di oneri di custodia che rimangono gli stessi . Tanto è vero che l'amministratore giudiziario in data ### , con l'intervento della P.G. operante, effettuava le operazioni di immissione in possesso dell'intero immobile sottoposto a sequestro, redigendo apposito verbale .

Non considerare la stima della massa con riferimento al valore dei due immobili sequestrati inizialmente per intero e di seguito dissequestrati uno per il 50 % il 13/5/2013 e l'altro il 7/3/2014 significa significa sottostimare l'attività di amministrazione giudiziaria che nei primi mesi raggiunge l'apice degli impegni .

Inoltre il giudice ha commesso un errore di calcolo in quanto per la liquidazione del compenso per l'intera gestione immobiliare il GIP ha ritenuto congruo stimare "il valore dei beni immobili in ### " corrispondente ai parametri O.M.I. minimi per il

solo 50% dell'appartamento di ### 75 (secondo il seguente calcolo ### al mq *99 mq diviso 2) non liquidando alcun compenso al Dott. ### per l'amministrazione dell'appartamento di ### n. 20 .

Il Dott. ### infatti in data ### , sempre unitamente alla P.G. operante procedeva ad effettuare l'accesso presso l'appartamento, redigendo apposito verbale delle operazioni e nominando il ### ### coniuge della ###ra ### suo affidatario . A differenza dell'attico, tale secondo immobile non veniva rinvenuto abitato (il ### ### affermava che si stava accingendo a compiere opere di ristrutturazione); il Dott. ### procedeva pertanto al ritiro delle chiavi di accesso, alle letture dei contatori ed alla verifica dell'atto di proprietà del cespite informandone l'autorità giudiziaria tempestivamente pubblicazione di inserzioni gratuite per ricercare potenziali soggetti ; l'amministratore effettuava pure delle visite con diversi soggetti che manifestavano interesse alla conduzione dell'immobile(cfr in atti fax del 28.01.2014 con il quale veniva richiesta formalmente una visita dell'immobile da parte del ### ### nato il ### a ###. Gli accessi presso l'immobile venivano regolarmente eseguiti con diverse persone interessate fino alla data del 12.03.2014, nella quale l'amministratore giudiziario apprendeva del dissequestro. In data 20.03.2014 il Dott. ### provvedeva quindi alla restituzione formale all'avente diritto dell'immobile, con contestuale consegna delle chiavi in triplice copia, redigendo apposito verbale di riconsegna. Orbene, da tutto quanto sopra descritto pare evidente che l'amministrazione e la custodia di tale appartamento da parte del Dott. ### è dunque durata 11 mesi e 17 giorni (03.04.2013 - 20.03.2014), un periodo nel quale molteplici sono state le attività compiute e documentate dall'amministratore giudiziario.

Non si condivide la scelta del GIP di assumere come base di calcolo solo il 50 % dei valori minimi OMI di un solo immobile .

Ritiene questo Tribunale che il valore OMI da considerare è quello OMI medio valutandosi le foto in atti, la centralità dell'immobile del compendio immobiliare riconducibile a ### nel suo complesso, e pur considerando per l'immobile di ### 75 un valore OMI sempre al 50%, nonché considerando per l'immobile di cui alla lett. b) il rateo di custodia per 11 mesi e 17 giorni .

Ragion per cui come indicato nelle note del 5/4/2022 B attoree il ### medio dell'immobile A) è pari ad ### il valore OMI medio per l'immobile B) è pari ad ### (considerandosi il rateo di 11 mesi e 17 gg) .

Il valore di stima corretto del compendio immobiliare di ### va quindi commisurato in ### /00 criterio da cui il Gip senza adeguatamente motivare si è discostato omettendo di valutare il compenso per tutti i beni della gestione prevalente .

Si evidenzia invero che in tal modo si considera la riduzione al 50% in ragione delle quote di proprietà dissequestrate ed il rateo per i mesi di custodia relativo al secondo immobile .

Applicando tale valore il compenso va contenuto nel 6 % del primo scaglione (fino a ###) per ### ; nel 5 % del secondo scaglione (da ### fino a ###) per ### ; nel 4,25 % del terzo scaglione (da ### fino a ###) per ### ; nel 3,5 % del quarto scaglione (da ### fino a ###) per ### ; nel 2,75% del quinto scaglione (da ### fino a ###) per ### ed è pertanto pari ### (come indicato anche da parte attrice a pagina 5 note del 5/4/2022 in uno delle ipotesi di calcolo considerate).

Orbene considerata anche la necessità di rapportare il compenso all' effettivo e operato del custode , appare opportuno aumentare del 50 % per ### (maggiorazione ex art 4 dpr 177/2015) e con esclusione di ogni adeguamento proporzionale ai mesi eccedenti i 30 mesi poiché non previsto dalla legge e considerato anche che la gestione più faticosa e rilevante copre solo pochi mesi; in definitiva la somma finale è pari ad ### (### +###) importo a cui va aggiunto il rimborso forfettario del 5 % del compenso (ai sensi dell'art. 3 co 8 e come riconosciuto dal primo giudice) per ### per complessivi ### oltre oneri tributari e previdenziali se e in quanto previsti e dovuti.

Avendo parte ricorrente percepito acconto di ### /00 l'amministrazione provvederà al recupero della somma in eccedenza , mandandosi all'### del Tribunale per il recupero C) ### decreto di liquidazione non merita condivisione per le ragioni che seguono .

Giova premettere che in corso di procedura per la posizione di ### il custode aveva percepito acconti per ### /00 e in sede di istanza di liquidazione del ### che sostituiva la precedente istanza del ### aveva richiesto un compenso finale di ### (valore medio) . I beni oggetto di custodia sono i seguenti : ### : 1) in ### (NA) al C.so ### nr. 108/110, piano t-s1, in catasto al foglio 7, p.lla 522, sub 16, cat. c/1, zona 2, classe 6, mq. 98, r.c. ### di proprietà del sig. ### 2. terreno ubicato in ### (LE), ### snc, in catasto al foglio 28, p.lla 1271, are 30 e ca 61 (mq. 3061), qualità / classe "pascolo", classe 1, red. dominicale ### red. agrario ### intestato, in regime di separazione dei beni, alla sig.ra ### nata a pompeii il ###; 3. immobile in ### (LE), ### snc, piano terra, in catasto al foglio 28, p.lla 1272, cat. a/3, classe 2, vani 5,5, r.c. ### intestato, in regime di separazione dei beni, alla sig.ra ### 4. immobile in ### (NA) al C.so ### nr. 108/110, piano t-s1, in catasto al foglio 7, p.lla 522, sub 16, cat. c/1, zona 2, classe 6, mq. 98, r.c. ### di proprietà di ### Mobili registrati 1. autovettura ### tg. ### ## intestata alla sig.ra ### 2. autovettura ### tg. ### ## intestata a ### nato a torre annunziata (na) il

08.07.1987 3.motociclo ### 300, tg. ### ## , intestato a ### - Conti correnti 1. certificato di deposito e buoni fruttiferi presso ### s.p.a., avente codice fiscale operatore n. ###, intestato a ### 2. Conto deposito a risparmio libero/vincolato presso ### s.p.a., avente codice fiscale operatore n. ###, intestato a ### Ora ritiene questo giudice di aderire alla tesi del G.I.P. e riconoscere come valore della massa del ### della gestione prevalente l'importo di ### Questo Tribunale ritiene congruo considerare il valore medio del compenso in ### (come indicato a pg 10 decreto) non condividendosi perciò la scelta del GIP , assoluta e penalizzante, di considerare solo il compenso minimo .

Invero dalla disamina degli atti del fascicolo penale consta che anche per la posizione di ### il ### abbia operato in un arco temporale cospicuo (78 mesi) ottenendo dai ### dell'ufficio sempre provvedimenti in cui riconoscevano come valido l'operato senza mai richiami di sorta e con riconoscimento di acconti; non si comprende dunque per quale motivo il GIP nella richiesta di liquidazione finale, abbia effettuato una liquidazione sempre e soltanto nei minimi , non valutando il lavoro svolto ed apprezzato sino a quel momento .

Ciò chiarito, e tenuto conto, del comma 6 dell'art. 3 del DPR177/2015 va detto che il professionista si è interessato come si evince nelle diverse relazioni in atti sia alle attività di immissione in possesso , sia in relazione alla possibile vendita. Inoltre si evidenzia l'attività contrattuale che portava il custode a stipula di contratti di locazione , di atto di transazione , ad adempimenti fiscali e tributari , nonché ad adempimenti presso il comune ###(oggetto di acquisizione al patrimonio comunale perché abusivi). Nel caso del motociclo, addirittura, non rinvenuto al momento del sequestro, sono state poste in essere dall'amministratore giudiziario ricerche che lo portavano al luogo (di proprietà di terzi) presso il quale lo scooter veniva custodito, consentendo così l'immissione in possesso anche di tale ulteriore veicolo.

L'amministratore giudiziario poi, oltre ad aver effettuato pubblicazioni su canali gratuiti in rete per addvenire alla vendita dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro, al fine di non aggravare ulteriormente di spese la procedura, ha interagito altresì con l'### a provare a vendere l'autovettura , sia a rendersi parte diligente con gli istituti bancari ed infine per le operazioni di dissequestro ed assegnazione al FUG .

Pertanto considerato che il professionista nella richiesta di liquidazione dei compensi del 24/10/2019 aveva richiesto un aumento del compenso ad ### tenuto conto del fatto che oltre alla gestione di beni diversi vi è stata percezione di frutti il compenso medio di ### può essere aumentato ad ### come richiesto nella notula in atti del professionista suindicata. Va inoltre riconosciuto l'aumento del 50% richiesto dal

professionista ai sensi dell'art 4 del citato DPR nella notula del 14/10/2019 , aumento che il GIP ha viceversa riconosciuto nella misura riduttiva del 30 % tenuto conto della gestione dell'amministratore giudiziario in merito agli immobili , che l'autorità giudiziaria penale avrebbe dovuto per legge contenere nella durata di 30 mesi si è protratta per quasi 78 mesi atteso che la confisca disposta con sentenza del ### sez GIP del 30/9/2014 confermata con sentenza della Corte di Appello di ### e divenuta definitiva solo con sentenza n 858/2018 della Corte di Cassazione .

L'incarico alla luce delle relazioni in atti appare aver avuto natura abbastanza complessa e non "assolutamente semplice" come indicato dal giudice nel provvedimento impugnato. non si condivide l'asserzione secondo cui "i beni in sequestro non hanno richiesto un impegno particolarmente oneroso".

In definitiva per ### il calcolo del compenso è il seguente : compenso art 3 comma 1 lett C) (valore medio) di ### con maggiorazione art 3 comma 6 dpr 177/2015 TOTALE ### (come indicato nella nota spese del custode del 24/10/2019); aumento del 50 % ex art 4 dpr 177/2015 per la complessità e durata di 78 mesi ### ; totale compenso ### compreso l'acconto (indicato dal GIP in ### pg 9 del decreto) importo a cui va aggiunto il rimborso forfettario del 7,5% del compenso (ai sensi dell'art. 3 co 8 e come riconosciuto dal primo giudice) oltre oneri tributari e previdenziali se e in quanto previsti e dovuti.

D) ### (1960) Giova premettere che in corso di procedura per la posizione di ### il custode aveva percepito acconti per ### e in sede di istanza di liquidazione del ### che sostituiva la precedente istanza del ### aveva richiesto un compenso finale di ### che al netto dell'acconto diveniva pari ad ### ed il GIP liquida la somma di ### che al netto dell'acconto è pari ad ### oltre IVA e CPA . Il ricorso in opposizione verte sull'omessa considerazione del rimborso forfettario nella forbice tra ### (5 %) ed ### (10%). Poiché nella richiesta di liquidazione del ### era stato richiesto l'importo minimo ### esso può essere riconosciuto in questa sede. Stante l'accoglimento del ricorso, vanno liquidate le spese di lite della fase di opposizione in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad ### valore ridotto per la semplicità delle questioni e con esclusione della fase istruttoria ma attesa la notevole differenza tra quanto chiesto e liquidato, sussistono motivi per la compensazione al 50% . P.Q.M In parziale accoglimento del ricorso ex art. 170 DPR115/2002, liquida in favore del dott ### le seguenti somme : a) Per i ### A ### (1957) il compenso di ### compreso l'acconto (indicato dal GIP in ### pg 5 del decreto) importo a cui va aggiunto il rimborso forfettario del 7,5% del compenso oltre oneri tributari e previdenziali se e in quanto previsti e dovuti ; b) PER I ### il compenso di ### oltre il rimborso forfettario del 5% per ### per complessivi ### oltre oneri tributari

e previdenziali se e in quanto previsti e dovuti e stante la percezione di acconto di ### /00 si manda all'### del ### per il recupero della somma versata in eccedenza ; c) Per i ### di ### la complessiva somma ### compreso l'acconto (indicato dal GIP in ### pg 9 del decreto) importo a cui va aggiunto il rimborso forfettario del 7,5% del compenso (ai sensi dell'art. 3 co 8 e come riconosciuto dal primo giudice) oltre oneri tributari e previdenziali se e in quanto previsti e dovuti ; d) Per i beni di ### (1960) il compenso di ### oltre rimborso forfettario nella misura del 5 % per ### oltre oneri tributari e previdenziali se e in quanto previsti e dovuti e detratto l'acconto percepito di ### ; 2)Compensa per ½ le spese e per il resto condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della residua metà delle spese di lite per ### per compenso ed ### per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'Avv. ### anticipatorio .

Si comunichi . ### ###

Il Giudice
(dott. ### RG n. 421/2020